

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1965

(41^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Conferimento di posti nelle carriere del personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti » (441) (D'iniziativa del senatore Maier) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 599, 600
MAGRI', Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 600
ZACCARI, relatore 599

« Interpretazione autentica degli articoli 3 e 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, recante disposizioni sulle ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra degli Istituti di istruzione secondaria » (659-Urgenza) (D'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 598, 599
MAGRI', Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 598, 599
MONETI, relatore 598

« Modificazioni e integrazione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale

non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici » (706) (D'iniziativa dei deputati Ermini e Martino Gaetano) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 600, 601, 602, 604, 606, 607
MAGRI', Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 602, 603, 604, 605, 606, 607
PERNA 603
STIRATI 606
ZACCARI, relatore 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Baldini, Basile, Bellisario, Bosco, Cassano, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Levi, Limoni, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano, Rovere, Russo, Salati, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati e Zaccari.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Fortunati.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Magrì.

M O N E T I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge, di iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri: « Interpretazione autentica degli articoli 3 e 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, recante disposizioni sulle ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli Istituti di istruzione secondaria » (659-Urgenza)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli, Baldini, Roselli, Zaccari, Celasco, Limoni, Agrimi, Pecoraro, Bartolomei e Gatto Eugenio: « Interpretazione autentica degli articoli 3 e 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, recante disposizioni sulle ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli istituti di istruzione secondaria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge è stato già discusso in sede referente ed è stato assegnato dal Presidente del Senato in sede deliberante in seguito alla richiesta unanime della Commissione.

La Commissione Finanze e tesoro, nel suo parere in data 23 marzo 1965, così si esprime:

« La Commissione Finanze e tesoro, facendo seguito al parere espresso in data 28 settembre 1964, valutate le ulteriori informazioni fornite circa la portata della norma di cui all'articolo 2, comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento.

Ritiene, peraltro, opportuno che, in sede di Commissione di merito, il rappresentante del Governo dia assicurazioni, e ne risulti a verbale, che dalla suddetta norma non

scaturiscano maggiori oneri per il bilancio dello Stato ».

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Do senz'altro assicurazione nel senso richiesto.

P R E S I D E N T E . Prego il relatore, senatore Moneti, di voler brevemente riferire.

M O N E T I , *relatore.* Proprio da questa Commissione partì l'iniziativa di stabilire un compenso per le ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra. Ciò rispondeva non solo a un criterio di giustizia, ma aveva altresì lo scopo d'incoraggiare gli insegnanti di ruolo a chiedere ore di insegnamento in aggiunta a quelle di cattedra e, quindi, di ovviare in parte alla lamentata carenza d'insegnanti nelle scuole medie.

Nella legge che approvammo, si stabiliva che le ore di insegnamento in più di quelle di cattedra venissero pagate in diciottesimi dello stipendio, tolta soltanto l'indennità di famiglia. Senonchè la norma ha dato luogo a interpretazioni diverse.

Gli Uffici del tesoro l'hanno interpretata nel senso che la retribuzione avvenisse, sì, in diciottesimi, ma prendendo a base lo stipendio relativo al coefficiente iniziale. Naturalmente vi sono state molte lamentele da parte degli interessati, i quali hanno giudicato tale interpretazione troppo restrittiva.

Si è ritenuto pertanto opportuno predisporre un disegno di legge diretto a dare una esatta interpretazione della norma.

L'interpretazione che si propone con il provvedimento in esame offre una soluzione intermedia tra l'interpretazione più restrittiva e quella più estensiva, in quanto prevede che le ore che l'insegnante svolge, in aggiunta a quelle di cattedra, siano pagate nelle misure precedentemente prescritte, ma sulla base dello stipendio corrispondente al coefficiente in godimento.

Io sono certo che il consenso manifestato dalla Commissione a questa interpretazione durante la discussione in sede referente

sarà ora confermato, in modo da porre fine ad una situazione di disagio.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e all'approvazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La disposizione contenuta nell'articolo 3 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, va intesa nel senso che il compenso spettante al docente per le ore d'insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli Istituti di istruzione secondaria deve essere determinato sulla base del solo stipendio iniziale corrispondente al coefficiente in godimento.

(*È approvato*).

Art. 2.

La disposizione contenuta nell'articolo 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, va intesa nel senso che l'estensione, in esso prevista, degli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa, riguarda tutti gli istituti e scuole di istruzione artistica.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge, di iniziativa del senatore Maier: « Conferimento di posti nelle carriere del personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti » (441)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa del senatore Maier: « Confe-

rimento di posti nelle carriere del personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I posti delle carriere tecniche direttive, di concetto ed esecutiva del personale della Amministrazione delle antichità e belle arti messi a concorso nella prima applicazione della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e non utilizzati per mancanza di vincitori o per effetto di rinuncia e di decadenza, sono conferiti agli idonei dei corrispondenti concorsi speciali banditi in applicazione degli articoli 23 e 30 della legge stessa.

Anche questo disegno di legge è stato già discusso in sede referente ed è stato poi assegnato in sede deliberante, su richiesta unanime della Commissione.

Prego il relatore, senatore Zaccari, di riferire brevemente.

Z A C C A R I , *relatore.* Il disegno di legge sottoposto ora al nostro esame vuole portare un piccolo e limitato contributo alla soluzione del problema della deficienza di personale nel settore delle Soprintendenze.

La constatazione che nei concorsi pubblici banditi in applicazione della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per posti di architetti, di storici dell'arte, di restauratori di opere d'arte non sono stati assegnati tutti i posti messi a concorso, per cui sono rimasti vacanti 12 posti nel ruolo degli architetti, 5 nel ruolo degli storici dell'arte, 7 nel ruolo dei restauratori di opere d'arte, ha suggerito la presentazione del provvedimento in esame, col quale si assegnano i posti rimasti disponibili agli idonei dei concorsi speciali, riservati al personale in servizio ed in possesso dei requisiti prescritti, banditi precedentemente, per analoghi posti, in applicazione dell'articolo 23 della citata legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Ora, poichè realmente esistono difficoltà di reperire funzionari della carriera tecni-

ca mediante pubblici concorsi, poichè le esigenze degli uffici reclamano una efficienza delle strutture interne, poichè il personale di cui si tratta si trova già in servizio e non ha ottenuto l'immissione in ruolo solo per la ristrettezza dei posti riservati ai concorsi speciali, poichè infine il provvedimento non comporta alcun onere per lo Stato nè può in alcun modo pregiudicare eventuali decisioni della Commissione per la riforma dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, si ritiene di poter esprimere parere pienamente favorevole all'approvazione del presente disegno di legge.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ermini e Martino Gaetano: « Modificazioni e integrazione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici » (706) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ermini e Martino Gaetano: « Modificazioni e integrazione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Zaccari, al quale è stato dato l'incarico di sostituire come relato-

re il senatore Trimarchi, indisposto, di voler richiamare le linee essenziali del provvedimento, che fu già illustrato ampiamente dal senatore Trimarchi.

Z A C C A R I , *relatore.* Signor Presidente, accogliendo l'invito che lei mi ha rivolto venerdì scorso, ho esaminato gli atti relativi al presente disegno di legge, le proposte di legge iniziali, le discussioni che si sono svolte alla Camera dei deputati e, di conseguenza, non posso che fare mia la lucida, precisa e serena relazione svolta dal senatore Trimarchi, il cui testo è stato distribuito a tutti i colleghi.

È inutile che ripeta le considerazioni contenute in quella relazione; ricordo soltanto che il presente disegno di legge è il risultato di due progetti, l'uno d'iniziativa del deputato Ermini, l'altro d'iniziativa del deputato Martino Gaetano, che erano stati presentati alla Camera dei deputati, da quale, poi, in sede di Commissione della pubblica istruzione, li ha unificati nel testo definitivo che è stato approvato nella seduta del 24 giugno 1964, tenendo presente il più ampio disegno di legge Ermini e con l'aggiunta di un articolo (il 7) su proposta dell'onorevole Nannuzzi.

Il disegno di legge in esame è giustificato dalla esigenza di prevedere per il personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici un trattamento conforme a quello adottato dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, soprattutto per quanto riguarda la copertura dei posti di nuova istituzione.

Con quest'ultima legge, infatti, per la copertura dei posti di nuova istituzione, sono stati previsti concorsi speciali per titoli o concorsi per esame speciale consistente in un colloquio; con la legge che qui si vuole modificare, invece, sono stati previsti concorsi per esami, cioè con prove scritte e prove orali.

Per ovviare a questa disparità di trattamento, non giustificata da differenti condizioni di fatto o di diritto, si propone il

presente disegno di legge, nei confronti del quale, riferisce il senatore Trimarchi, attraverso i contatti avuti con persone, categorie ed organizzazioni interessate, si sono delineate le seguenti tendenze: da parte di alcuni si sostiene l'iniquità del provvedimento, poichè, se esso dovesse essere approvato, i posti nei gradi iniziali resterebbero scoperti e quindi non ci sarebbe alcun vantaggio per la pubblica amministrazione. Inoltre, esso sovvertirebbe ogni principio di carattere costituzionale e danneggerebbe quanti, per accedere nella pubblica amministrazione e per progredire in carriera, si sono serviti degli strumenti previsti dalla legge (concorsi, esami, eccetera). Da parte di altri, invece, si accetta il disegno di legge nel complesso e si propongono emendamenti di vario genere: emendamenti che vengono indicati nella stessa relazione del senatore Trimarchi e sui quali, io penso, potremo esprimere un giudizio passando all'esame degli articoli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è sostituito dai seguenti:

« Nella prima applicazione della presente legge, metà dei posti del ruolo di bibliotecari sono conferiti mediante concorso per esame speciale e per titoli da indirsi per la qualifica iniziale, riservato al personale che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data del 1° novembre 1961, funzioni di bibliotecario e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

L'esame speciale di cui al precedente comma consiste in un colloquio vertente sulle

materie che saranno indicate nel bando di concorso »

Z A C C A R I , relatore. Il ruolo dei bibliotecari è stato istituito con la legge 3 novembre 1961, n. 1255. Ora, qui si tratta, appunto, di adeguare il procedimento per il conferimento dei posti a quello previsto dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 16 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 sono sostituiti dai seguenti:

« Nella prima applicazione della presente legge, il quaranta per cento dei posti della carriera di concetto di segreteria degli uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore sono conferiti mediante concorso speciale per titoli riservato agli impiegati del ruolo ordinario della carriera esecutiva che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire ed abbiano per almeno tre anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto: nonchè agli impiegati — in possesso dell'anzidetto titolo di studio — che nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo dei tecnici (gruppo C) ed assegnati a prestare servizio negli uffici amministrativi universitari.

Inoltre, il 40 per cento dei posti è conferito mediante concorso per esame speciale, al quale potranno prendere parte:

a) gli appartenenti ai ruoli ordinari ed aggiunti di carriera esecutiva degli uffici am-

ministrativi sprovvisti del predetto diploma, purchè siano in possesso di quello di istruzione secondaria di primo grado e rivestano una qualifica non inferiore ad Archivista o equiparata e abbiano, alla data del 1° novembre 1961, una anzianità di servizio non inferiore a dieci anni;

b) coloro che nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo dei tecnici (gruppo C) ed assegnati a prestare servizio negli uffici amministrativi universitari.

L'esame speciale di cui al presente articolo, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso.

I candidati che, in ciascuno dei predetti concorsi, siano compresi nella graduatoria degli idonei, potranno conseguire la nomina in rapporti ai posti eventualmente non coperti in base ai risultati dell'altro concorso ».

A questo articolo è stato presentato dai senatori Romano ed altri un emendamento, suggerito anche dal senatore Trimarchi, tendente a sostituire, nel primo comma, le parole « prescritto per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire », con le altre: « medio di secondo grado ».

Z A C C A R I , *relatore*. Ho esaminato il problema e penso che l'emendamento sia quanto mai necessario, in quanto, se lasciassimo l'espressione « prescritto per l'ammissione al ruolo... », si darebbe valore al diploma di maturità classica, scientifica o di abilitazione magistrale e, praticamente, verrebbero escluse determinate persone che hanno un diritto già acquisito attraverso il titolo di studio medio di secondo grado.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo suggerito dal senatore

Trimarchi e presentato dai senatori Romano ed altri.

(È approvato).

A questo articolo è stato, altresì, presentato dal senatore Romano un emendamento, tendente a sostituire nel secondo comma, lettera a), là dove si dice « equiparata e abbiano », la congiunzione « e » con l'altra « o ».

Z A C C A R I , *relatore*. Si tratta probabilmente di un errore, poichè nella legge n. 1255 è detto « o ». Sono quindi pienamente favorevole all'accoglimento di questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Romano.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 20 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è sostituito dai seguenti:

« Nella prima applicazione della presente legge i posti in aumento in ciascuno dei ruoli organici di cui alle tabelle H, I ed L, e risultanti disponibili dopo effettuate le promozioni delle varie qualifiche, potranno essere conferiti mediante concorsi per esame speciale da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale in servizio nei rispettivi ruoli aggiunti e nelle rispettive categorie di impiego non di ruolo delle Segreterie universitarie, nonchè tra il personale che per almeno due anni, alla data del 1° novembre 1961, abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali funzioni proprie dei posti messi a concorso e che sia in possesso dei prescrit-

ti titoli e requisiti ad eccezione di quello del limite massimo di età.

L'esame speciale di cui al presente articolo consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso ».

(È approvato).

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 16, terzo comma, e 20, terzo comma, della legge 3 novembre 1961, n. 1255, si osservano anche nei confronti di coloro che, trovandosi nelle condizioni di anzianità di servizio previste dalle disposizioni medesime, abbiano conseguito o conseguiranno la nomina in ruolo superiore a quello di provenienza sulla base dei risultati del primo concorso pubblico indetto, per i posti di ciascun ruolo delle Segreterie universitarie, dopo la data del 1° novembre 1961.

(È approvato).

Art. 5.

Il personale appartenente al ruolo organico della carriera speciale di ragioneria delle segreterie universitarie, con qualifica non inferiore a quella di primo ragioniere e in possesso di laurea, che, alla data della presente legge, abbia svolto di fatto funzioni proprie del ruolo di carriera direttiva degli uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, per almeno dieci anni, di cui almeno tre in qualità di diretto collaboratore o di sostituto del Direttore amministrativo, potrà essere trasferito, su domanda, nel ruolo predetto.

Il trasferimento sarà disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione da adottarsi, entro e non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero.

Il personale così trasferito sarà collocato nel ruolo di carriera direttiva nella qualifica

e con l'anzianità, utile a tutti gli effetti, corrispondenti a quelle di cui era provvisto nel ruolo di provenienza.

Il senatore Trimarchi, nella sua relazione, aveva fatto cenno alla richiesta di sopprimere, nel primo comma di questo articolo, le parole « o di sostituto » e aggiungere, dopo le parole « direttore amministrativo », le seguenti: « sostituendolo per un periodo non inferiore ai 18 mesi ». Lei, senatore Zaccari, che cosa ne pensa?

Z A C C A R I , *relatore*. Debbo confessare, onestamente, che non ho compreso il motivo di questo emendamento; vorrei, quindi conoscere il parere del Governo.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La qualifica « sostituto del Direttore amministrativo » non esiste negli organici, per cui in alcuni casi l'applicazione di questa norma potrebbe dar luogo ad incertezze. Mi sembra, pertanto, che l'emendamento indicato dal senatore Trimarchi chiarisca e delimiti meglio la portata della norma stessa, nel senso che non ci si riferisce ad una qualifica, ma ad un fatto, cioè a quello che il personale previsto dall'articolo 5 abbia sostituito effettivamente per almeno 18 mesi il Direttore amministrativo.

Z A C C A R I , *relatore*. Se questo è il significato, sono pienamente d'accordo e in questo caso faccio mio l'emendamento indicato dal senatore Trimarchi.

P E R N A . Vorrei capire meglio la portata di questo emendamento, perchè in sostanza mi sembra che, quando diciamo « ...di cui almeno tre in qualità di diretto collaboratore del Direttore amministrativo, sostituendolo per un periodo non inferiore ai 18 mesi », veniamo a porre una condizione ulteriore.

Io sono favorevole all'emendamento; faccio notare soltanto che l'emendamento rende più difficile, almeno teoricamente, il passaggio da un ruolo all'altro.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Su questo non c'è dubbio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento all'articolo 5, indicato dal senatore Trimarchi e fatto proprio dal senatore Zaccari, tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole « o di sostituto » e aggiungere dopo le parole « direttore amministrativo » le seguenti: « sostituendolo per un periodo non inferiore ai 18 mesi ».

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 5 così emendato.

(È approvato).

Metto ora ai voti il secondo ed il terzo comma dell'articolo sui quali non vi sono emendamenti.

(Sono approvati).

Z A C C A R I , *relatore*. Il senatore Trimarchi aveva parlato nella sua relazione di un emendamento, sempre all'articolo 5, tendente ad aggiungere, dopo il terzo comma, il seguente:

« Il collocamento e la eventuale successiva promozione alla qualifica immediatamente superiore saranno, in ogni caso, disposti in soprannumero, mentre il posto lasciato vacante nel ruolo di provenienza resterà indisponibile fino a quando l'interessato non sarà cessato dal servizio ».

Dico subito che questo emendamento mi lascia un po' perplesso, in quanto, trattandosi di posti in soprannumero, ho l'impressione che possiamo incontrare difficoltà da parte della Commissione Finanze e tesoro.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non si tratta però di un aumento di posti, perchè ogni posto in soprannumero viene compensato da quello di provenienza che resta indisponibile. Si tratterebbe, tutt'al più, di una dif-

ferenza di stipendio tra un posto e l'altro, ma penso che questa possa essere coperta con i normali stanziamenti di bilancio.

P R E S I D E N T E . Ritengo che su questo si debba sentire la Commissione Finanze e tesoro; direi, pertanto, di sospendere la deliberazione sull'emendamento e sull'articolo 5, per chiedere sull'emendamento stesso il parere della 5ª Commissione.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il comma aggiuntivo ha la sua importanza, perchè impedisce che si vengano a ledere i diritti dell'altro personale. Infatti, la facilitazione che si vuole concedere potrebbe portare un danno a coloro che andrebbero ad occupare certi posti qualora la facilitazione non vi fosse. Ecco perchè si vuole che la promozione avvenga in soprannumero.

P R E S I D E N T E . Il senatore Zaccari fa suo l'emendamento proposto dal senatore Trimarchi?

Z A C C A R I , *relatore*. Potrei farlo mio, ma ho la preoccupazione che vi siano difficoltà sotto il profilo finanziario.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo scrupolo è rispettabilissimo, e sono d'accordo sull'opportunità di sentire la Commissione Finanze e tesoro. Ho l'impressione però che si tratti di un onere cui si può far fronte con le normali disponibilità di bilancio. Queste promozioni nel complesso sono previste, credo quindi che non sarà necessario uno stanziamento *ad hoc*.

P R E S I D E N T E . Mi sembra senz'altro opportuno sospendere la deliberazione sull'emendamento e sull'articolo 5 nel suo complesso, per chiedere sull'emendamento stesso il parere della Commissione Finanze e tesoro.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 6, di cui do lettura:

Art. 6.

Il personale ausiliario di ruolo organico che, al 1° novembre 1961, abbia esercitato, per almeno tre anni, mansioni proprie della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, potrà chiedere di essere inquadrato nel ruolo aggiunto della carriera medesima, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle modalità e delle condizioni previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 287, e dell'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

La norma di cui al precedente comma si osserva anche nei confronti del personale appartenente al ruolo organico del personale ausiliario, ai fini dell'inquadramento nel ruolo aggiunto dei tecnici ed infermieri esecutivi degli Istituti universitari.

Se non si fanno osservazioni, si intende che la deliberazione su questo articolo verrà presa dopo che la Commissione avrà deliberato sull'articolo 5.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, di cui do lettura.

Art. 7.

All'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è aggiunto il seguente comma:

« Al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, inquadrato nei ruoli organici in carriere inferiori a quelle corrispondenti al titolo di studio posseduto, vengono estese, a domanda, le disposizioni del secondo comma del presente articolo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, con le stesse modalità previste per il personale avventizio ».

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo deve fare un'osservazione.

Nell'atto in cui si consentono queste facilitazioni, bisogna evitare di danneggiare coloro che occupano una determinata posizione nei ruoli.

Numerosi dipendenti attualmente appartenenti ad una determinata carriera potranno essere ammessi, sia pure in ruoli aggiunti, in una carriera superiore con il riconoscimento di tutta l'anzianità maturata. Può accadere quindi che essi siano collocati in posizioni superiori a quella di impiegati entrati nella stessa carriera a seguito di regolari concorsi e che, in questo momento, sono superiori gerarchici dei primi.

Bisognerebbe prevedere, con opportuno emendamento, il collocamento al coefficiente iniziale, cioè l'anzianità dovrebbe giocare fino al raggiungimento del coefficiente già ricoperto, ma non oltre, non al punto cioè da dover collocare questo personale, attraverso una serie di scatti, a un coefficiente superiore a quello di coloro che si trovano già in quei posti. Questo emendamento non comporta alcun onere.

Z A C C A R I, *relatore*. All'articolo 7 propongo di aggiungere il seguente comma, già indicato nella relazione del senatore Trimarchi: « La decorrenza ai soli fini della carriera, dell'immissione nei ruoli speciali transitori, successivamente trasformati in ruoli aggiunti per effetto dell'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, è fissata: « a) dal 1° maggio 1948 per il personale assunto in servizio da data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, oppure dalla data di conseguimento del richiesto titolo di studio se conseguito posteriormente al 1° maggio 1948; b) dalla data della nomina in ruolo per il personale assunto posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, oppure dalla data di conseguimento del richiesto titolo di studio se conseguito posteriormente alla data di nomina in ruolo con la concessione ad entrambe le categorie delle facilitazioni previste per gli ex combattenti ed assimilati ».

Ora, il motivo di questo emendamento è praticamente quello cui ha accennato l'onorevole Sottosegretario, cioè di non mettere il personale che è già nei ruoli organici in condizione di inferiorità rispetto

al personale che godrebbe di questi benefici.

Un altro comma aggiuntivo all'articolo 7 viene indicato nella relazione del senatore Trimarchi. Esso è del seguente tenore: « L'inquadramento oltre che nei ruoli aggiunti della carriera di concetto amministrativa può avvenire nei ruoli aggiunti della carriera speciale di ragioneria a richiesta degli interessati, per quel personale che, in possesso di titolo di studio di secondo grado, diverso da quello di ragioniere, abbia esercitato per almeno 5 anni mansioni di ragioneria ».

Per questo emendamento mi rimetto all'onorevole Sottosegretario, non avendo una esatta visione della sua portata.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* È nello spirito del provvedimento. Le funzioni svolte vengono praticamente a sostituire il titolo di studio specifico. È un'altra concessione che si fa in rapporto all'esercizio delle mansioni. Però la forma è un po' generica. Come si fa a documentare infatti che questo personale abbia esercitato mansioni di ragioneria? Da che cosa dovrebbe risultare questo?

Z A C C A R I , *relatore.* Mentre per il primo emendamento c'è qualche giustificazione, questo secondo mi lascia perplesso.

Comunque, non lo faccio mio.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Desidero prospettare alla Commissione l'opportunità di aggiungere un comma, del seguente tenore: « I dipendenti non insegnanti delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria in servizio alla data della presente legge beneficeranno una sola volta e solo alla data di compimento di un quadriennio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà, e comunque per un massimo di 30 mesi, dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni ».

Alla Camera, di questa norma si è ritenuto di fare oggetto di una proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Bignardi, Alpino, Bonea ed altri, in analogia con quanto è stato fatto per l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con la legge numero 1264.

Non so se la Commissione voglia prendere in considerazione l'emendamento. Io non lo presento formalmente.

P R E S I D E N T E . Il senatore Stirati ha presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 7, del seguente tenore: « In favore del personale dichiarato dimesso o collocato in pensione prima di aver raggiunto il limite di età e riassunto in servizio o inquadrato ai sensi dell'articolo 22, penultimo ed ultimo comma, della legge 3 novembre 1961, n. 1255, si applica la concessione prevista dall'articolo 4, penultimo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 ».

Mi sembra che anche per questo emendamento occorra sentire il parere della Commissione Finanze e tesoro.

Prego comunque il senatore Stirati di illustrarlo.

S T I R A T I . Con la legge 3 novembre 1961, n. 1255, non è stata presa in considerazione l'opportunità di estendere al personale riassunto in servizio le provvidenze a favore dei perseguitati politici e razziali di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 96. Mi sembra doveroso, quindi, ovviare in questa occasione a quell'omissione.

Il penultimo comma dell'articolo 4 della legge n. 96 recita: « Ai cittadini italiani riconosciuti perseguitati politici o razziali, che fossero dipendenti non di ruolo a qualsiasi titolo della pubblica amministrazione e che alla data della entrata in vigore della presente legge siano in servizio di ruolo o non di ruolo, sarà computato come servizio utile, ai soli fini del trattamento di quiescenza e per una durata non superiore a cinque anni, il periodo intercorso fra la data di cessazione dal servizio per motivi politici e la riassunzione a qualsiasi titolo nella pubblica Amministrazione ».

L'articolo 22, penultimo ed ultimo comma, della legge 3 novembre 1961, n. 1255, stabilisce: « Il personale di ruolo degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e dell'Università di Camerino che, alla data di pubblicazione della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, e della legge 13 marzo 1958, n. 254, non si è trovato in servizio perché dichiarato dimesso o perché collocato in pensione prima di aver raggiunto il limite di età, potrà essere assunto nei ruoli del personale di segreteria, ed inquadrato nella carriera e nella qualifica corrispondenti alla carriera ed al grado ricoperti all'atto della cessazione dal servizio presso i predetti Atenei in base al relativo statuto.

Il personale di cui al presente articolo che, per almeno tre anni, abbia esercitato presso i predetti Atenei le funzioni di direttore amministrativo, potrà essere inquadrato, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione nella qualifica di Direttore amministrativo di 2ª classe in uno dei posti che, per la qualifica medesima, sono istituiti con la presente legge ».

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La proposta mi pare discutibile.

La citata legge n. 96 del 1955 concede un beneficio al personale già riassunto in servizio nella pubblica amministrazione. La legge n. 1255 è venuta dopo, nel 1961, ma ritengo che anche al personale cui essa si riferisce vada applicata la norma della precedente legge n. 96 del 1955. Comunque, la questione va approfondita.

P R E S I D E N T E. A questo punto mi sembra opportuno rinviare anche la deliberazione sull'articolo 7 e sui relativi emendamenti ad altra seduta.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari